



TRIBUNALE DI CASSINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

OGGETTO: UDIENZA PRELIMINARE DEL 14 MAGGIO 2020

Il GUP dr. Salvatore Scalera,

Visto il Decreto n. 86/20 del Presidente del Tribunale, con il quale – relativamente ed in forza della previsione di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come parzialmente modificato dall'art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – è stato disposto il rinvio di ufficio a dopo il 30 giugno 2020, ai sensi della lett. g) del comma 7 cit., di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, con le sole seguenti eccezioni:

A) trattazione obbligatoria ex lege

1) procedimenti indicati nel comma 3, lett. b) e lett. c), dell'art. 83 cit. e, ora, anche nel comma 2 dell'art. 36 cit., alle condizioni ivi indicate (solo in caso di richiesta dell'interessato) per quelli indicati nei nn. da 1) a 3) della seconda parte della lett. b) cit.;

B) nonchè (trattazione possibile)

dal 12 maggio al 5 giugno 2020:

2) quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato, i predetti procedimenti indicati nel comma 3), lett. b), seconda parte, nn. 1) e 2), e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20,

e cioè:

a) procedimenti a carico di persone detenute (in espiatione di pena, ma non per altra causa: essenzialmente, quindi, gli incidenti di esecuzione riguardanti persone ristrette in carcere, ma anche persone che potrebbero esservi condotte in dipendenza della decisione sull'incidente di esecuzione);

b) procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale (interdittiva o coercitiva), ovvero una misura di sicurezza (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

In detti procedimenti le parti private: (imputato, sia detenuto che a piede libero, e parte civile) e i testimoni qualificati (ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici o interpreti), potranno essere eventualmente esaminati mediante collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 83 D.L. n. 18/20, come aggiunto nel testo della legge di conversione, già approvata dai due rami del Parlamento e di prossima pubblicazione sulla G.U., se e in quanto sarà disponibile un'aula di udienza attrezzata adeguatamente e per tempo;

c) incidenti probatori di cui all'art. 392 c.p.p. (anche) quando non siano stati dichiarati urgenti su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice;

dal 6 giugno al 30 giugno 2020, altresì:

3) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

DISPONE

LA TRATTAZIONE NELL'UDIENZA PRELIMINARE DI CUI ALL'OGGETTO DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI (con ordine di traduzione - per le nuove udienze - degli imputati in custodia cautelare o comunque detenuti per altra causa, salvo collegamento da remoto - se ancora possibile anche dopo il 30 giugno 2020 - ovvero rinuncia a comparire all'udienza):

1. ore 9:30: n. 4424/19 RG GIP a carico di ~~XXXXXXXXXX Stefano~~ per art. 612 bis c.p.: udienza preliminare (procedimento con misure cautelari in corso: divieto avvicinamento)
2. ore 11:00: n. 3515/19 RG GIP a carico di ~~XXXXXXXXXX Stefano~~ per art. 572 c.p.: eventuale ammissione al rito abbreviato (procedimento con misure cautelari in corso: arresti domiciliari)
3. ore 12:00: n. 395/19 RG GIP a carico di ~~XXXXXXXXXX Stefano~~ per art. 575 c.p.: costituzione responsabile civile ed eventuale ammissione al rito abbreviato (procedimento con imputato detenuto)

DISPONE

altresì IL RINVIO DEI RIMANENTI PROCEDIMENTI ALL'UDIENZA DEL 4.2.2021 (orari già fissati)

Il decorso dei termini di prescrizione e delle misure cautelari per ciascun procedimento si intende sospeso nei limiti di legge.

Si comunichi telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (al C.O.A. anche

all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), il quale provvederà – come da intesa - a diffondere tempestivamente il presente provvedimento tra i propri iscritti e ad attivarsi, per quanto possibile, per renderne edotti anche gli avvocati di altri Fori interessati.

Inoltre:

1) la successiva e **formale comunicazione dei processi da trattare** alle singole parti ed ai loro difensori andrà, comunque, fatta tempestivamente anche dalla Cancelleria con le modalità note, vale a dire, premesso che per i difensori o (per le parti private) presso i difensori, essa va effettuata sempre e soltanto **al loro indirizzi di posta elettronica certificata**:

a) in caso di **prima udienza** ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, la comunicazione sarà eseguita al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;

b) nel caso, invece, di **imputato già presente ovvero dichiarato assente**, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: ***Cass. n. 8729/2020; Cass n. 52507/2014***), la comunicazione dovrà essere eseguita presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

2) la successiva e **formale comunicazione dei processi da rinviare** agli imputati ed ai loro difensori (**per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.**) andrà, invece, effettuata direttamente a verbale nella data udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un **difensore unico di ufficio** nominato dal C.O.A. – anche questo come da intesa – onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, **all'uopo nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.**) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza (nella quale, se prima udienza, si chiarisce che **non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti**, rinviata d'ufficio alla successiva udienza): questo Giudice, al di là della mera comunicazione a detto difensore unico, processo per processo, delle **date di rinvio già anticipate telematicamente come sopra**, provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e specifici solo nelle ipotesi di cui al lett. a) che precede, cioè di **imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente** (comunicazione che verrà

ordinato a verbale di eseguire o presso il domicilio eletto dall'imputato in caso di indirizzo privato - in quanto nel caso di domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, di fiducia o di ufficio, varrà la comunicazione formale in udienza del rinvio fatta al predetto difensore unico di ufficio all'uopo presente - oppure, in mancanza dell'elezione di domicilio o di difensore di fiducia, nel luogo di residenza dell'imputato).

Cassino, 30 aprile 2020

Il Giudice
dr. Salvatore Scalera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30/4/2020

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Antonio Consiglio